

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8**LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE****Capo I
Oggetto e finalità****Art. 1***Oggetto e obiettivi dell'intervento*

1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l'istituzione della Giornata della cittadinanza solidale.
2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n. 21 del 2012 e nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le caratteristiche di tali attività e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.

Art. 2*Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale*

(prima modificato comma 2 da art. 38 L.R. 15 luglio 2016, n. 11, in seguito abrogato da art. 32 L.R. 13 aprile 2023, n. 3)

abrogato

Art. 3*Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale*

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile della comunità regionale.
2. In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.
3. La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un'apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.

Capo II**Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato****Art. 4***Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)*

abrogato

Art. 5*Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)*

abrogato

Art. 6
Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 7
Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 8
Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 9
Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 10
Sostituzione dell' articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 11
Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 12
Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 13
Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 14
Sostituzione dell' articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 15
Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 16
Sostituzione dell' articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 17
Modifiche all' articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 18
Modifiche all' articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 19

Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 20

Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 21

Modifiche all' articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 22

Modifiche all' articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Capo III**Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale***Art. 23*

Modifiche alla rubrica del titolo II della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 24

Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 25

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 26

Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 27

Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 28

Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 29

Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 30

Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 31

Modifiche all' articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 32

Modifiche all' articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 33

Sostituzione dell' articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Capo IV**Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003 in materia di servizio civile regionale****Art. 34**

Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38), è sostituito dal seguente:

Art. 35

Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Alla lettera e) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole "ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell' articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)".

2. Alla lettera g) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole "ai sensi della legge n. 230 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigore della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".

Art. 36

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 37

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera a) del comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:

Art. 38

Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera a) del comma 6 dell' articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:

Art. 39

Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

2. Al comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003, le parole "di età compresa tra i 18 ed i 28 anni" sono soppresse.

Art. 40

Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Al comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole "all' articolo 13 della legge n. 230 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dalla specifica normativa statale in materia".

Art. 41

Modifiche all' articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell' articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 42

Modifiche all' articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera l) del comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:

Art. 43

Modifiche all' articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 4 dell' articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 44

Modifiche all' articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell' articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 3 dell' articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

Capo V
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema regionale e locale

Art. 45
Sostituzione dell' articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Capo VI
Norme transitorie e finali

Art. 46
Norme transitorie e di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto previsto dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all' articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all' articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002.
4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Art. 47
Abrogazioni
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 48
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT, ad eccezione dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 47, comma 2, lettera c), che entrano in vigore il 1° luglio 2015.